La valutazione ordinaria dell' IRC proposta dalla Gelmini si pone fuori dal Concordato.

di Osvaldo Roman

Dopo la sentenza del TAR Lazio che ha escluso la possibilità di prevedere un'attribuzione dei crediti scolastici agli studenti che seguono l'IRC qualcuno ha suggerito al Ministro Gelmini che la questione poteva essere risolta attribuendo un regolare punteggio a tale insegnamento facendolo così rientrare a pieno titolo tra quelli che concorrono alla definizione dei crediti.

Il Ministro ha dichiarato di aver sottoposto la questione al Consiglio di Stato. Probabilmente si tratta di un' iniziativa maturata fuori dagli ambienti ministeriali della serie "Baita di Calalzo o "Osterie della Val Brembana". Dico questo perché, nonostante i segni di degrado della cultura giuridica ministeriale, manifestatesi nella vicenda che ha portato alla confusa e largamente illegittima definizione dei Regolamenti (altri giudizi sono pendenti preso il TAR e si spera presso la Corte Costituzionale), negli ambienti di Viale Trastevere non poteva essere ignorato che l'attribuzione di una valutazione numerica ordinaria all'IRC si pone fuori dal Concordato per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto perché il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, *n*. 751 recante l'esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, integrato dalla successiva revisione del il 13 giugno 1990, recita come segue:

2.7 I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'IRC, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale.(testo aggiunto con la revisione del 1990)

La normativa statale che viene confermata dall'Intesa in materia di valutazione è quella prevista dal mussoliniano art.4 della legge n.824 del 30 giugno 1930 che è stato integralmente ripreso nell'art. 309 del T.U. n.297/1994. Infatti poiché l'art.4 recitava :

"per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.";

l'art. 309 - del T.U. cosi stabilisce:

- "1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). 2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma
- 3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
- 4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae."

Dunque se si vuole introdurre la valutazione ordinaria per l'IRC occorre modificare l'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana. Non vi è dubbio che il Consiglio di Stato riferirà in tal senso al Ministro.

Non vi è neppure dubbio che oltre Tevere vi sia più di un Vescovo intenzionato a riaprire nel nostro paese una significativa guerra di religione su un argomento regolato, si sperava definitivamente dopo un lungo ed aspro conflitto, dalle sentenze della Corte Costituzionale dei primi anni'90.

Ma proprio in forza di quelle sentenze, e questo è il secondo ordine di ragioni che contrasta frontalmente l'incauta iniziativa della Gelmini, se si modifica in tal senso l'Intesa, cioè introducendo la valutazione per una materia facoltativa, si colpisce una delle condizioni poste dall'Alta Corte per la costituzionalità del Concordato.

Infatti tale evenienza creerebbe una condizione privilegiata per chi se ne avvale e discriminatoria verso chi ha il diritto di non avvalersene senza subire alcuna limitazione o condizionamento nel suo stato di non obbligo. Renderebbe di fatto obbligatoria la scelta di una materia alternativa, anche qualora ne fosse assicurata la presenza, come oggi non avviene.

La materia del contendere è dunque circoscritta in un preciso ambito dettagliatamente descritto e regolato dalle sentenze della Corte Costituzionale. Non riconoscerlo significa non riconoscere la validità di tali sentenze.

Le sentenze della Corte Costituzionale introducendo il principio di facoltatività dell'IRC, hanno modificato profondamente l'iniziale impostazione data dal M.P.I. con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un'ottica di "opzionalità", cioè di scelta alternativa e obbligatoria fra due attività equivalenti.

Infatti nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa concordataria fu praticato da parte dei ministri clericali il tentativo di considerare obbligatoria la scelta della materia alternativa. Per la precisione nel giugno del 1987 il Tar del Lazio riconosceva la facoltatività dell'IRC ma nell'agosto del medesimo anno il Consiglio di Stato, in seguito al ricorso presentato dal Ministro, ripristinò l'opzionalità obbligatoria. Ma nell'aprile 1989 l'Alta Corte spiega che per la costituzionalità del Concordato è necessario che chi non sceglie l'IRC si trovi in uno stato di non obbligo.

I principi presenti nelle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992, si possono così sintetizzare:

- "i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi";
- la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
- il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
- la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano;
- l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);
- la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. "La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione";
- "lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale."
- "Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione scolastica."

Come si vede si tratta di enunciati molto chiari a disposizione, (nei testi integrali delle sentenze citate) di chiunque voglia rifletterci sopra. Eppure a volte sembra che anche la cultura laico-democratica li abbia dimenticati almeno stando a certi editoriali incredibilmente disinformati.

Osvaldo Roman